



COMUNE DI ALIA

Città metropolitana di Palermo

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 9 del 14/03/2026

OGGETTO: parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale relativa alla *"Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026)"*

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici (14) del mese di marzo, presso il suo studio in Sciacca, il sottoscritto dott. Giuseppe Edoardo Toto, quale Revisore unico dei conti del Comune di Alia, è chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione C.C. indicata in oggetto.

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale recante l'oggetto in epigrafe, predisposta dal Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi" e relativi allegati;

PRESO ATTO che sulla proposta sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTI:

- il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;
- il vigente D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) e, segnatamente, all'art. 1, commi da 102 a 110, che:
 - attribuisce a Regioni ed enti locali la facoltà di disciplinare, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza;
 - consente, per i tributi di spettanza dell'Ente, la previsione di tipologie di definizione agevolata che comportino l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi, fermo restando l'integrale pagamento della quota capitale del tributo;
 - subordina l'esercizio della facoltà regolamentare al rispetto degli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché al rispetto dell'**equilibrio dei bilanci**, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'ente e della sua capacità di incrementare la riscossione delle proprie risorse;
 - stabilisce che i regolamenti assicurino ai contribuenti un termine di adempimento non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel sito istituzionale;

VISTI, altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- le disposizioni di cui alla L.R. 7/2019 e alla L.R. 44/1991 richiamate nella proposta, per quanto attiene alla competenza degli organi e all'immediata esecutività delle deliberazioni consiliari;
- i regolamenti comunali vigenti richiamati nella proposta (riscossione coattiva, rateizzazioni/compensazioni, ravvedimento operoso);
- la documentazione di finanza locale e di prassi tecnico-contabile (tra cui la nota di approfondimento IFEL del 27 gennaio 2026 sulla definizione agevolata delle entrate comunali e le elaborazioni dottrinali di settore) che sottolineano:

- il carattere non ordinario, ma straordinario e selettivo, dello strumento di definizione agevolata;
- la necessità di un attento presidio sugli equilibri di bilancio e sugli accantonamenti al FCDE;
- il ruolo non meramente formale, ma sostanziale, dell'Organo di revisione nella valutazione delle implicazioni economico-finanziarie dei regolamenti in materia.

CONSIDERATO che il Comune di Alia:

- ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021, ai sensi del TUEL;
- ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) 2022-2036 con deliberazione consiliare n. 7 del 17 marzo 2022;
- ha visto il suddetto PRFP approvato dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024, recante prescrizioni operative e di monitoraggio, cui il Comune ha dato atto con deliberazione consiliare n. 32 del 30 aprile 2024;
- dichiara nella proposta che, per tutta la durata del Piano, l'Ente deve prudenzialmente esercitare ogni utile azione finalizzata a cautelarsi da eventuali riduzioni di incassi;
- ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028 e il Bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazioni consiliari n. 55 e n. 60 del 29 dicembre 2025.

TENUTO CONTO:

- delle **prescrizioni** contenute nella deliberazione della Corte dei conti di approvazione del PRFP;
- dell'esigenza di **non pregiudicare il percorso di riequilibrio**, mantenendo o migliorando gli equilibri programmati in termini di saldo corrente, gestione dei residui, indebitamento e FCDE;
- della necessità di **incrementare l'efficienza della riscossione** dei crediti di difficile esigibilità, soprattutto in relazione a posizioni risalenti e a contenzioso di esito incerto;

- che lo schema di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate allegato alla proposta di deliberazione in esame **rispetta i requisiti di legge** (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e art. 1, commi 102-110, L. 199/2025).

VERIFICATO CHE:

- il perimetro delle entrate oggetto di definizione agevolata è circoscritto a tributi locali e altre entrate rientranti nella potestà regolamentare comunale, con espressa esclusione dell'IMU di competenza statale (categoria D), delle addizionali e compartecipazioni ai tributi erariali e delle entrate non rientranti nella competenza regolatoria del Comune, in coerenza con quanto prescritto dal comma 105 dell'art. 1 L. n. 199/2025;
- è prevista la possibilità di definire liti pendenti e posizioni non ancora accertate, in linea con il comma 103 dell'art. 1 L. n. 199/2025, senza introdurre indebite deroghe alla disciplina processuale statale;
- il regolamento disciplina la sospensione dei giudizi su istanza di parte e l'estinzione subordinata al perfezionamento della definizione, senza incidere sui termini di impugnazione oltre quanto consentito dalla legge;
- il meccanismo di definizione non intacca la quota capitale del credito, ma si limita a prevedere l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ultralegali, ponendosi nel solco delle misure deflattive mirate a favorire il recupero di crediti di difficile esigibilità;
- il perimetro oggettivo e le esclusioni previste dal regolamento risultino coerenti con i limiti posti dalla disciplina statale, fermo restando il potere di dettaglio dell'Ente nell'ambito delle proprie competenze;
- il regolamento e la proposta di deliberazione richiamano espressamente gli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, nonché i principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
- la definizione agevolata è limitata nel tempo (anni d'imposta e periodo di adesione) ed è subordinata al pagamento integrale della quota capitale;
- l'eliminazione di sanzioni e interessi non integra, in sé, un trattamento arbitrario, in quanto si applica in modo generalizzato alle situazioni rientranti nel perimetro disciplinato dal regolamento e risponde a finalità di interesse pubblico (miglioramento della riscossione, riduzione del contenzioso, razionalizzazione dei residui);
- la disciplina appare improntata alla collaborazione e buona fede nei rapporti con il contribuente, consentendo a soggetti in difficoltà di regolarizzare le proprie posizioni con

condizioni più favorevoli ma non lesive dei principi di capacità contributiva ed eguaglianza, in quanto l'agevolazione riguarda accessori del tributo e non la base imponibile;

Alla luce di quanto esposto, il Revisore unico dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione C.C. di cui in oggetto, ritenendola conforme al quadro normativo e contabile vigente e compatibile con gli equilibri di bilancio e con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale,

RACCOMANDA

che l'Amministrazione valuti e, se del caso, rafforzi le risorse organizzative dedicate alla gestione della definizione agevolata e disciplini con chiarezza, anche mediante atti gestionali, il coordinamento con il concessionario della riscossione eventualmente coinvolto.

Il Revisore unico dei conti

Dott. Giuseppe Edoardo Toto